

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: ROMANO)

Roma, 29 marzo 2017

Sul disegno di legge:

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

considerato che il provvedimento interviene modificando il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e il cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016;

considerato che le misure previste dal decreto-legge in conversione tengono conto dell'ulteriore protrarsi delle scosse sismiche e dell'aggravarsi della situazione dovuta alle recenti avversità atmosferiche e alle precipitazioni nevose verificatesi nei territori interessati, e prevedono una serie di misure finalizzate ad accelerare i procedimenti in corso per la realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018;

ricordato che:

- l'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento di esenzione), dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dai terremoti e da altre tipologie di calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso Trattato purché soddisfino alcune condizioni, che riguardano: il riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della natura di calamità naturale dell'evento; il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà; l'adozione dell'aiuto entro i tre anni dal fatto e la concessione dell'aiuto entro i quattro; il fatto di evitare sovracompensazioni.

Per quanto concerne la condizione sul divieto di sovracompensazione, il citato articolo 50, al paragrafo 4, prevede che i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.

Al Presidente
della 5^a Commissione permanente
S E D E

Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità.

La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita, confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 per cento dei costi ammissibili;

- il regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 si applica anche agli aiuti alle piccole e medie imprese sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso ai finanziamenti;

- oltre agli aiuti per calamità naturali di cui al citato regolamento di esenzione, fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione europea gli aiuti "*de minimis*", per i quali si richiama il regolamento (UE) n. 1407/2013 (con un limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) e il regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo (con un limite non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari);

- al fine di aiutare gli Stati membri a sostenere costi delle operazioni di emergenza derivanti da un evento calamitoso, l'Unione europea mette a loro disposizione i finanziamenti del Fondo di solidarietà (FSUE). La sua mobilitazione può avere luogo – ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002 – su richiesta di uno Stato membro o di un Paese candidato qualora sul suo territorio abbia luogo una catastrofe naturale che produca serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni. Il Fondo mira a finanziare le necessità più urgenti ed immediate e non anche la ricostruzione a lungo termine. Nei 15 anni di esistenza del Fondo l'Italia è lo Stato membro che ha ricevuto il totale di aiuti maggiore;

considerate, in particolare, le seguenti misure previste dal provvedimento:

- l'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede interventi volti a favorire la ripresa produttiva delle imprese dei settori turistico, dei pubblici esercizi, del commercio, artigianato e agriturismo, a condizione di essere insediate – da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici – nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni interessati dagli eventi sismici (elencati negli allegati 1 e 2). L'intervento consiste in contributi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, concessi a condizione che tali imprese abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del 30 per cento del fatturato annuo rispetto alla media del triennio precedente. I contributi sono erogati nel rispetto del citato articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, sugli aiuti alle imprese in caso di calamità naturali, ovvero del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, sugli aiuti *de minimis*;

- l'articolo 11 prevede, ai commi da 3 a 8, agevolazioni per i titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole, subordinate al rispetto del predetto regolamento *de minimis* e dell'analogo regolamento relativo al settore agricolo (regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013);

- l'articolo 15 prevede lo stanziamento di quasi 23 milioni di euro da destinare al "sostegno supplementare" in favore dei produttori di latte e degli allevatori dei settori delle

carni bovine, suine, ovine e caprine, previsto dal regolamento (UE) n. 2016/1613, dell'8 settembre 2016, il quale consente espressamente alle regioni italiane colpite dal sisma di versare tale sostegno entro il 30 settembre 2018;

- l'articolo 20-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi previsti dal decreto-legge in conversione in favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma e nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del citato Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, dispone un'anticipazione di 300 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987;

ricordato che l'articolo 47 della legge n. 234 del 2012 disciplina specificamente gli aiuti pubblici per calamità naturali, ma è tuttora inefficace in mancanza del regolamento di esecuzione del Governo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che istituisce il registro nazionale degli aiuti di Stato, presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001, e obbliga i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti a trasmettere le relative informazioni, tra cui anche gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE, ivi inclusi quelli esenti dalla notifica, ai sensi del citato articolo 50 del regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;

in riferimento all'articolo 7-bis del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'apparente incongruenza tra il requisito minimo di sei mesi di presenza dell'impresa nel territorio interessato dal sisma e la necessità di calcolare il fatturato medio della stessa impresa sulla base del triennio precedente.

Lucio Romano